



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

INNOVAZIONE E DIRITTO

RIVISTA DI

DIRITTO TRIBUTARIO E DELL'ECONOMIA

3

2016

PARTE TERZA

I criteri indicativi per l'esecuzione forzata su beni conferiti in un fondo patrimoniale (art. 37 d.p.r. n. 602 del 1973)

di Maria Cecilia Fregni

Professore ordinario di Diritto tributario

Università di Modena e Reggio Emilia

ABSTRACT

The study focuses on a very delicate and debated issue in the case law and legal interpretation, namely which is the identification criterion for the enforcement on the assets transferred in a family trust (especially, in the case of the registration of a real estate mortgage under the article 77, of the Decree of the President of the Republic, September 29, 1973, n. 602).

KEYWORDS: Family - Family Trust - Registration of legal mortgage - art. 77, d.p.r.n. 603 of 1973 - Conditions

SINTESI:

L'articolo verte su di un tema dibattuto in giurisprudenza e in dottrina, e particolarmente delicato, ossia quale sia il criterio identificativo per l'esecuzione forzata su beni conferiti in fondo patrimoniale (in specie, nel caso di iscrizione di ipoteca immobiliare ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

PAROLE CHIAVE: Famiglia - Fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca legale - art. 77, d.p.r. n. 603 del 1973 - Condizioni

SOMMARIO: 1. Quadro normativo. - 2. Orientamenti della giurisprudenza di merito. - 3. Orientamenti della Corte di Cassazione.

1. Quadro normativo

La sentenza in rassegna concerne una questione ancora molto dibattuta in giurisprudenza e che, a tutt'oggi, non sembra risolta in modo pacifico, ossia se sia legittima l'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su beni immobili ricompresi in un fondo patrimoniale, costituito ai sensi dell'art. 167 c.c. In dottrina si è sottolineato che l'iscrizione di ipoteca prevista dall'art. 77 non prevede alcun vaglio di tipo giurisdizionale e si fonda non su un credito da accertare, ma su di un titolo esecutivo portante un credito ormai liquido ed esigibile, e in quanto tale

legittimante l'avvio dell'espropriazione; si tratterebbe di una fase pre-esecutiva, in cui il creditore d'imposta (Equitalia) sceglie i mezzi più idonei alla tutela del proprio credito, sia al fine di prevenire la possibile sottrazione del bene, sia al fine di stimolare un adempimento spontaneo, per quanto tardivo, del contribuente moroso (G. TINELLI, *Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e tutela del contribuente*, in *GT. Riv. giur. trib.*, 2010, 991 e segg.).

Si tratta di giudicare se nel caso di specie operi o meno il divieto di espropriazione di tali beni per la tutela di crediti diversi da quelli destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, ovvero se le particolari caratteristiche del credito tributario siano tali da configurare una correlazione con questi ultimi.

Come è noto, secondo l'art. 170 c.c., in materia di fondo patrimoniale, "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Nella giurisprudenza civilistica si è giunti a sostenere che la nozione di "bisogni della famiglia" è da intendersi in senso ampio, restandone escluse in sostanza solo le esigenze voluttuarie e quelle caratterizzate da intenti speculativi; non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato proprio il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. La prova sui presupposti di applicabilità dell'art. 170 deve essere fornita dal debitore, o, meglio dalla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (cfr. da ultimo Cass., 11 luglio 2014, n. 15886, in *Giur. it.*, 2015, 577, con nota di M. AURELI, *Fondo patrimoniale: debiti sorti nell'esercizio dell'impresa e bisogni della famiglia*, ove si è ammessa l'esecuzione forzata da parte dei creditori sociali in quanto, mancando la prova contraria, i giudici hanno ritenuto che si debba presumere che i mezzi di sostentamento del nucleo familiare derivino soltanto dall'attività d'impresa).

In ambito fiscale si è posto a più riprese il problema se sia possibile adottare misure cautelari a tutela del credito dell'Erario o sottoporre ad esecuzione forzata beni destinati al fondo patrimoniale; in specie, se i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 170 c.c. per l'impignorabilità dei beni e dei frutti del fondo valgano anche in presenza di obbligazioni o sanzioni tributarie che l'agente intenda riscuotere in via esecutiva (cfr. *amplius* A. TURCHI, *La famiglia nell'ordinamento tributario, Parte seconda*, Torino, 2015, 235 e segg.; L. STRIANESE, *Il fondo patrimoniale, strumento di articolazione del patrimonio familiare: alcuni tratti patologici rilevanti sul piano tributario*, in *Dir. e prat. trib.*, 2014, 1, 10181; A. MARINELLO, *I profili fiscali del fondo patrimoniale della famiglia*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 408 e segg.).

Il criterio discriminante, ai fini della possibilità o meno di sottoporre i beni a procedure esecutive, risiede nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia, ossia nell'inerenza diretta ed immediata degli stessi (Cass., sez. V, 7 luglio 2009, n. 15862, secondo cui compete al giudice di merito accertare se il debito per il quale l'agente della riscossione intende agire esecutivamente sui beni del contribuente soggetti alla costituzione di fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. sia riconducibile ai bisogni della famiglia, e il divieto di esecuzione forzata sui beni ricompresi nella convenzione estende la propria efficacia ai crediti sorti anteriormente alla formazione del fondo, salva l'esperibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; Cass., 31 maggio 2006, n. 12998); quello che conta, inoltre, non è la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione, ma la sua riconducibilità al soddisfacimento dei bisogni familiari.

In materia di reati fiscali, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che misure come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente possano ben riguardare anche beni rientranti in un fondo patrimoniale, in quanto appartenenti al reo, poiché i vincoli previsti dall'art. 169 c.c. e seguenti attengono soltanto alla disponibilità degli stessi e, in ogni caso, non riguardano i profili relativi alla responsabilità penale (Cass., sez. III, 6 giugno 2013, n. 24842; Cass., sez. III, 15 ottobre 2012, 40364; v. anche, relativamente al reato di

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, Cass., sez. III, 7 ottobre 2009, n. 38925, nonché Cass., sez. III, 16 ottobre 2012, n. 40561, commentata da G. D'ANGELO, *Costituzione di un fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*, in *Rass. trib.*, 2013, 277).

2. Orientamenti della giurisprudenza di merito

Relativamente a casi analoghi a quello di specie, la giurisprudenza di merito è tutt'altro che univoca.

Secondo alcuni giudici, posto che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c. va ricercato, non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia e che ogni attività lucrativa, professionale od imprenditoriale dei coniugi è tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, anche il debito fiscale scaturito da una di queste attività può essere correlato ai bisogni familiari, e vale come titolo per l'esecuzione sui beni costituiti in fondo (si v. in specie Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 11 giugno 2010, n. 90, dove peraltro si evidenzia che il fondo patrimoniale era stato costituito "in tempi sospetti e successivi all'insorgere di debiti erariali"; la pronuncia è commentata da G. TINELLI, *Iscrizione di ipoteca fiscale, fondo patrimoniale e tutela del contribuente*, cit. Quest'ultimo Autore rileva che una relazione tra debito tributario e bisogni della famiglia potrebbe sussistere solo se l'imposizione si riferisse ad una attività del fondo, per esempio a redditi degli immobili conferiti, e non all'attività economica del conferente nel suo complesso. Sul punto cfr. anche A. FEDELE, *Destinazione patrimoniale: criteri interpretativi e prospettive di evoluzione del sistema tributario*, in AA.VV., *Destinazione di beni allo scopo: strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, 317; L. PERRONE, *Profili tributari del fondo patrimoniale*, in *Rass. trib.*, 2008, 1555).

Ancora, si è ritenuto che l'Erario, a differenza dei privati creditori, può sempre soddisfare la sua pretesa sul fondo e la non alienabilità del bene portato in dotazione del fondo rimane comunque come garanzia per l'Erario medesimo (cfr.

Comm. trib. prov. Padova, 21 marzo 2012, n. 48, con nota di F. GALLIO- F. TERRIN, *Se la costituzione di fondo patrimoniale rappresenti elemento indicativo di periculum in mora ai fini del procedimento cautelare*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, II, 134).

Altra pronuncia pone invece l'accento sulla distinzione tra misure cautelari, ammissibili, ed atti dell'espropriazione, sostenendo che l'Amministrazione è ammessa ad iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto quest'ultima avrebbe natura di misura cautelare alla quale non osta il dispositivo dell'art. 170 c.c. (Comm. trib. prov. Pisa, 18 marzo 2009, n. 74; contra, relativamente a fermo amministrativo di beni mobili, Comm. trib. prov. Treviso, 5 febbraio 2009, n. 22).

Diverso orientamento è seguito invece da altri giudici, i quali hanno ritenuto che, posto che il fondo patrimoniale è da considerare alla stregua di un "patrimonio di destinazione" volto al soddisfacimento dei bisogni familiari e l'iscrizione di ipoteca per l'esecuzione della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973 non è una misura solo cautelare ma un istituto dell'espropriazione immobiliare, si è ritenuto che essa non possa aver luogo sui beni del fondo patrimoniale, poiché la possibilità di aggredire i beni e i frutti del fondo patrimoniale non dipende dalla natura del debito da eseguire ma dalla relazione esistente fra il fatto generatore di esso e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che un debito fiscale in capo ad uno dei coniugi per la propria attività o professione sorto dopo la costituzione del fondo patrimoniale ed estraneo ai bisogni della famiglia ricade nel divieto di esecuzione, in senso ampio, di cui all'art. 170 c.c. (Comm. trib. prov. Milano, 20 dicembre 2010, n. 437, in *GT. Riv. giur. trib.*, 2011, 432, con nota di A. GRASSOTTI, *L'inscindibilità funzionale tra ipoteca ed esecuzione immobiliare tutela il fondo patrimoniale*; in senso conforme Comm. trib. prov. Roma, 15 settembre 2010, n. 536; Comm. trib. prov. Grosseto, 30 novembre 2009, n. 280 e più di recente Comm. trib. reg. Lazio, 8 aprile 2014, n. 2218, commentata da P. PICIOCCHI, *L'ipoteca dell'agente della riscossione può essere iscritta sul fondo patrimoniale?*, in *Corr. trib.*, 2014, 1936).

In altra occasione i giudici hanno ritenuto che l'inerenza immediata e diretta dei

debiti fiscali ai bisogni della famiglia, e la conseguente pignorabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, può sussistere solo per i debiti conseguenti ad un'attività del fondo (ad esempio redditi degli immobili conferiti), e non ad un'attività economica del conferente, ed è onere del creditore dimostrare che le imposte, per cui si procede all'esecuzione, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo (Comm. trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2013, n. 177, in *I contratti*, 2014, 721, con nota di M.M. FRANCISSETTI BROLIN, *Fondo patrimoniale, debito fiscale, onere della prova*).

E' stata inoltre ritenuta illegittima - per estraneità del debito tributario rispetto ai bisogni della famiglia - l'iscrizione di ipoteca effettuata da Equitalia su di un immobile di proprietà di un coniuge costituito in fondo patrimoniale, nel caso in cui il debito tributario fosse derivato dall'aver la contribuente presentato la dichiarazione dei redditi congiuntamente al marito, con conseguente responsabilità solidale in via sussidiaria (Trib. Ferrara, 10 gennaio 2013, n. 9).

3. Orientamenti della Corte di Cassazione

Anche la Corte di cassazione non è ancora giunta a dare una risposta risolutiva, una volta per tutte, alla questione.

Prevale comunque l'idea che il divieto ex art. 170 c.c. non sarebbe mai opponibile ai crediti tributari, sicché la relativa espropriazione esattoriale sarebbe legittima, restando rimesso alle commissioni tributarie il relativo accertamento di fatto (Cass., 7 luglio 2009, n.15862, *cit.*, nella quale il concetto di "bisogni della famiglia" è stato esteso anche ad operazioni meramente speculative, purché sia certo, in punto di fatto, che esse sono state poste in essere per impedire un danno sicuro al nucleo familiare).

Più di recente, la Corte di Cassazione, partendo dalla premessa secondo cui l'iscrizione di ipoteca fiscale sui beni immobili devoluti in un fondo patrimoniale è legittima solo qualora il credito tributario per cui si procede sia connesso ai bisogni della famiglia, ha incentrato l'attenzione sul problema della prova, sostenendo che ricade sul contribuente l'onere di dimostrare che il credito

tributario sia ad essi connesso, ossia che vi sia un collegamento immediato tra il presupposto di fatto del tributo e le esigenze della famiglia; in altri termini, occorre fornire la prova che il debito per cui è stato contratto era estraneo ai bisogni della famiglia, e che il creditore ne era a conoscenza (in tal senso Cass., 30 gennaio 2012, n. 1295, nonché Cass., 5 marzo 2013, n. 5385, in *Giur. it.*, 2013, 2506, con nota di M.M. FRANCISSETTI BROLIN, *Fondo patrimoniale e onere della prova ex art. 170 c.c.: note critiche e proposta (alternativa) per un'interpretazione costituzionalmente orientata*. V. anche il commento di G. INGRAO, *Aperture giurisprudenziali sulla riscossione dei tributi mediante "aggressione" di beni devoluti nel fondo patrimoniale*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, 100, fasc. 2).

In questo filone si inserisce la sentenza in rassegna, la quale ha ritenuto erronea l'impostazione secondo cui il debito fiscale ha un'inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite nel fondo, ma occorre invece accertare se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni medesimi, "con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni" (in senso conforme v. Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011).

Documentazione allegata

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, (ord.), 13 novembre 2015, n. 23328 – IACOBELLIS Presidente – CRUCITTI Relatore – Agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. (avv. Di Fiore) – V.G. (avv. De Castello). Cassa con rinvio Comm. Trib. Reg. Campania, 7 novembre 2013, n. 378

Imposte e tasse in genere – Fondo patrimoniale – Iscrizione di ipoteca fiscale su beni del fondo – Ammissibilità – Bisogni della famiglia - Relazione con il fatto generatore del debito fiscale

Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale (nella specie, trattasi di iscrizione di ipoteca immobiliare ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia; ne consegue che non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno di essi, qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.

Omissis. -

CONSIDERATO IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a. ricorre, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR della Campania - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione da parte di V. G. dell'iscrizione ipotecaria immobiliare D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 - ha accolto l'appello proposto dal contribuente avverso la decisione con la quale la CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione

in ordine alle cartelle concernenti infrazioni al codice della strada e contributi previdenziali ed inammissibile il ricorso in ordine alle altre cartelle, attese la regolarità in quanto notificate e non impugnate nei termini.

In particolare, il Giudice di appello, rilevato che i crediti in virtù dei quali era stata iscritta ipoteca traevano origine esclusiva dall'esercizio di impresa individuale, riteneva illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata su beni immobili conferiti in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 c.c..

V.G. resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 170 e 2697 c.c., laddove la CTR campana ha affermato apoditticamente che i debiti tributar, derivanti dall'esercizio di un'impresa individuale erano estranei ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che, a garanzia del loro adempimento, il creditore non poteva iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale; senza rilevare che gravava sul debitore provare detta estraneità.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione sempre dell'art. 170 c.c., laddove la CTR aveva ritenuto che il divieto sancito da detta norma si estende ai provvedimenti cautelari del credito, compresa l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'illegittimità della sentenza impugnata laddove non aveva motivato le ragioni per

cui si era ritenuto che il creditore fosse a conoscenza dell'estraneità dei debiti per cui era stata iscritta ipoteca ai bisogni della famiglia.

4. Infine, con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c., laddove la CTR non aveva richiesto al debitore di provare che il creditore fosse a conoscenza dell'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.

5. Infondato il secondo motivo, da trattarsi da primo per ragioni di ordine logico giuridico, alla luce del principio già affermato da questa Corte - (Cass. n. 5385/2013) secondo cui "l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77", il ricorso appare meritevole di accoglimento per la fondatezza degli altri motivi, trattati congiuntamente siccome involgenti la medesima questione.

6. Questa Corte di recente (Cass.3738/15), in fattispecie simile, ha, infatti, ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (in termini, tra le più recenti Cass. n. 15886/2014; id. n. 15862/2009) di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui il debito fiscale ha un'inerenza diretta ed immediata coi bisogni della famiglia limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite nel fondo. Deve, invece, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero (Cass. n. 12998/06) che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto,

appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. n. 3738/15 cit. la quale, in adesione a Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che in quest'ottica non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testé descritto).

7. Ne consegue, rigettato il secondo motivo di ricorso ed in accoglimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito affinché proceda al riesame alla luce dei superiori principi e regoli le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il secondo motivo di ricorso, in accoglimento di tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

- *Omissis*.